

**UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO**

in collaborazione con

**AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ASILO**

**Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione**

**PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

Gennaio - Febbraio 2023

**A cura di:**

Maria Teresa Battistelli

Martina Flamini

Julia Hasani

Tecla Presezzi

Carmen Rosa

Il progetto di collaborazione tra l'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione e l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA) ha ad oggetto una rassegna, con cadenza bimestrale, delle pronunce della Suprema Corte, massimate e non massimate, concernente i profili processuali e sostanziali della protezione internazionale, della protezione complementare e della materia inerente al regolamento Dublino. Le molteplici questioni esaminate dalla giurisprudenza di legittimità verranno presentate attraverso un sistema di parole chiave (idoneo a facilitare una ricerca mirata) ed una sintesi delle principali ragioni giuridiche contenute nella decisione. La rassegna bimestrale, redatta dalle esperte dell'EUAA, dai giudici dell'Ufficio del Massimario e, per quanto riguarda i temi dell'espulsione e trattenimento (non coperti dal mandato EUAA), dalle addette all'Ufficio per il Processo (presso la Prima sezione civile, area protezione internazionale e famiglia), verrà diffusa, attraverso le strutture della formazione decentrata, attraverso l'utilizzo di siti istituzionali, a tutti i giudici impegnati nella trattazione dei ricorsi in materia di protezione internazionale, agli esperti EUAA, agli addetti all'Ufficio per il Processo e ai tirocinanti che lavorano presso le Sezioni Territoriali nonché ai componenti della Commissione Nazionale per il Diritto all'Asilo e ai Collegi delle Commissioni Territoriali in Italia.

## INDICE

<b>1. QUESTIONI SOSTANZIALI</b> .....	4
1.1. Status di rifugiato .....	4
1.1.1. Religione .....	4
1.1.2. Appartenenza ad un particolare gruppo sociale .....	5
1.2. Protezione complementare .....	5
1.2.1. Legami familiari e integrazione sociale e lavorativa .....	5
1.2.2. Condizioni di vulnerabilità soggettiva od oggettiva .....	7
1.2.3. Violenza o sfruttamento nel Paese di accoglienza .....	8
<b>2. QUESTIONI PROCEDURALI</b> .....	8
2.1. Audizione .....	8
2.2. Doveri di cooperazione istruttoria dell'autorità .....	9
2.3. La valutazione della credibilità delle dichiarazioni di parte ricorrente .....	10
2.4. Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso .....	11
<b>3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO</b> .....	13
3.1. Il provvedimento di espulsione .....	13
3.2. Pericolosità sociale .....	15
3.3. Questioni procedurali .....	16
3.4. I casi di inespellibilità .....	19
3.5. La tutela dell'unità familiare .....	21
3.5.1. Vita privata e familiare .....	21
3.5.2. Autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore .....	22
3.5.3. Ricongiungimento familiare .....	23
3.5.4. Permesso di soggiorno per motivi familiari .....	23
3.6. Trattenimento .....	26
3.6.1. Convalida del trattenimento .....	26
3.6.2. Proroga del trattenimento .....	27
3.6.3. Trattenimento e quarantena precauzionale .....	30

# 1. QUESTIONI SOSTANZIALI

## 1.1. Status di rifugiato

### 1.1.1. Religione

- Sez. 1, Ordinanza n. 3440 del 30/11/2022, dep. 03/02/23 - Rel. Valentino, Pres. Acierno non massimata  
[ricorrente cinese - associazioni religiose segrete]

Nella decisione in esame, la S.C. affronta le questioni relative alla libertà di aderire ad un'associazione religiosa ritenuta "culto maligno" in Cina, per poi chiarire che il parametro di legalità delle condotte statuali non può mai essere l'ordinamento interno ed i limiti dallo stesso posti.

Con riferimento al primo aspetto, la Corte sottolinea che: *"la Corte d'Appello fonda la propria decisione sulle seguenti rationes decidendi: la confessione religiosa incontestatamente professata dalla cittadina cinese è clandestina essendo ritenuta un culto maligno. Ma l'ordinamento cinese garantisce la libertà religiosa ai culti riconosciuti o tollerati. Il non aver neanche tentato di registrarsi e legalizzarsi porta ad escludere che il culto in questione (Almighty God) sia perseguitato o siano perseguitati i suoi adepti poiché si tratta di un'associazione religiosa che ha scelto di operare fuori della legge cinese, cristiana protestante che, secondo una ricerca svolta dall'Università Roma 3 citata come fonte dal provvedimento impugnato, si contrappone al partito comunista. Ogni associazione religiosa che vuole essere libera deve comportarsi in modo trasparente e democratico altrimenti non potendo essere controllata dallo Stato. Ogni ordinamento deve poter conoscere le caratteristiche fondamentali di un'associazione perché la libertà di associazione non può estendersi al raggiungimento di scopi vietati. Anche la condanna riportata dal fratello si era fondata sull'appartenenza ad un'associazione segreta come tale sanzionata dallo stato. Non si era determinata una violazione della libertà religiosa ma la repressione era stata determinata dall'applicazione delle norme a presidio del modo legittimo di esercitare la propria religiosa"*.

In merito al secondo profilo, nella decisione in esame si legge che: *"Al fine di accertare la sussistenza di una persecuzione tutelabile mediante lo status di rifugiato o della protezione sussidiaria non può assumersi come parametro di legalità delle condotte statuali l'ordinamento interno ed i limiti all'interno del quale si possono esercitare le libertà democratiche e non vedere violati i propri diritti umani. Se così fosse nessun cittadino straniero proveniente anche dal più repressivo Stato totalitario potrebbe trovare protezione internazionale, dal momento che condotte persecutorie per ragione di religione, politici, etnici o di appartenenza ad un gruppo sociale sarebbero giustificate perché previste dalla legge. Allo stesso modo il divieto di esercizio di libertà associative o religiose o l'impedimento al godimento di diritti fondamentali per ragioni politiche o per l'appartenenza ad un gruppo sociale non sarebbe mai riconducibile al diritto alla protezione internazionale ove vissuto in condizioni di segretezza o di clandestinità. La Corte d'Appello ritenendo legittima la limitazione del diritto associativo per motivi religiosi alle confessioni riconosciute o tollerate ha adottato una lettura abrogativa delle norme che riconoscono il diritto alla protezione internazionale perché si è fermato al rilievo della segretezza dell'associazione o confessione religiosa omettendo l'accertamento cui era tenuta. Essa avrebbe dovuto verificare se nello Stato di origine l'adesione ad una confessione religiosa, ovvero uno dei primari diritti fondamentali della persona (in quanto espressione della libertà di manifestazione del pensiero) sia oggetto di persecuzione o di esposizione degli aderenti ai rischi per l'incolumità psico fisica, anche sotto il profilo della repressione penale e delle condizioni detentive, di cui al parametro contenuto nell'art. 14 d.lgs n. 286 del 1998. La segretezza dell'associazione non giustifica la persecuzione o la repressione penale ma generalmente è la conseguenza delle scelte dell'apparato statale. Né può ritenersi senza un rigoroso*

*accertamento che ogni associazione segreta abbia finalità sovversive o terroristiche, in particolare in Stati non democratici”.*

**Conforme:**

⇒ Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 576 del 18/10/2022, dep. 11/01/2023 - Rel. Catalozzi, Pres. Bisogni

### 1.1.2. Appartenenza ad un particolare gruppo sociale

- Ordinanza n. 762 del 25/11/2022, dep. 12/10/2023 - Rel. Meloni, Pres. Bisogni, non massimata [ricorrente nigeriana - tratta per sfruttamento sessuale - indicatori di tratta - giudizio di credibilità - mutilazioni genitali femminili - persone con esigenze specifiche]

La S.C., chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da una donna nigeriana, vittima di tratta ai fini di sfruttamento sessuale di mutilazioni genitali, ha cassato la decisione della Corte di merito che, con riferimento a tale ultima forma di violenza, ha escluso la sussistenza dei requisiti per la protezione maggiore solo in considerazione del fatto che il pericolo di pregiudizio connesso alla mutilazione genitale sarebbe “privo di attualità”. Nella decisione in esame si sottolinea come *“la decisione del Tribunale si pone infatti in contrasto con quanto affermato sulla qualificazione delle mutilazioni genitali femminili quale forma di violenza di genere da organismi internazionali nonché dalla giurisprudenza di legittimità. A tal riguardo si riporta una recente pronuncia in materia, ord. 30631/21 [...]”*

## 1.2. Protezione complementare

### 1.2.1. Legami familiari e integrazione sociale e lavorativa

- Sez. 6-1, Ordinanza n. 423 del 25/11/2022, dep. 10/01/2023 – Rel. Tricomi, Pres. Bisogni non massimata [ricorrente nigeriano - vive in Italia con la moglie e il figlio minore nato in Italia]

Nel caso di specie il ricorrente esponeva di aver lasciato la Nigeria per fuggire alle ritorsioni ed alle violenze inflitte contro di lui da parte di alcuni membri indigeni della comunità, in quanto membro dell’esecutivo della Community Development Association (CDA) nella comunità. Divenuti gli attacchi sempre più frequenti e non avendo ricevuto alcuna protezione da parte della Polizia locale, il richiedente decideva di scappare e di richiedere protezione internazionale in Italia. Al momento della richiesta di domanda di protezione, il ricorrente dichiarava di vivere a Parma in una struttura nell’ambito di un progetto, di aver lavorato nella logistica come magazziniere fino al 2019 e di essersi poi sposato con rito religioso con una cittadina nigeriana con la quale ha generato una bambina nata nel 2021 in Italia e da lui riconosciuta. Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione. In particolare, il Tribunale di Bologna ha ritenuto il racconto non credibile e ha rilevato alcune contraddizioni nelle dichiarazioni del ricorrente in merito al suo ruolo all’interno del CDA e quanto agli autori delle sommosse scatenate in particolare contro di lui. In riferimento alla protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 lett. a) e b) del d.lgs. 251/2008, il giudice di merito non ha ritenuto sussistenti i presupposti per il suo riconoscimento in ragione dell’inattendibilità del ricorrente e dell’assenza di un pericolo grave e rilevante. In relazione alla protezione sussidiaria lett. c) di cui all’art. 14 del D. Lgs. 251/200, il Tribunale ha ritenuto che la situazione nella specifica

regione di provenienza del richiedente non fosse riferibile a un contesto di violenza generalizzata. Infine, il Tribunale di Bologna ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria mancando la prova di una integrazione effettiva del ricorrente nel tessuto sociale del paese ospitante e non essendo a tal fine sufficiente la sporadica attività lavorativa documentata e la nascita di una figlia in Italia.

La S.C. ha osservato che contrariamente a quanto assume il ricorrente *“il dedotto matrimonio, che sarebbe stato celebrato con rito tradizionale, e la nascita di una figlia in Italia, sono stati presi in considerazione dal Tribunale che, però, ha ritenuto non rilevante la qualità di padre al fine del riconoscimento della protezione speciale, così come le attività lavorative svolte, non documentate sul piano della continuità e dell’attualità. Va tuttavia osservato che, attesi i principi di recente affermati, secondo i quali, «In tema di protezione umanitaria, la condizione di vulnerabilità derivante dalla lesione del diritto all’unità familiare, ex art. 8 CEDU. deve essere autonomamente valutata mediante l’accertamento del dedotto ed allegato intervenuto radicamento familiare in Italia, senza che sia necessaria anche l’allegazione dell’integrazione dovuta allo svolgimento di attività lavorativa.» (Cass. n. 10201 del 30/03/2022), con l’ulteriore precisazione che « In tema di protezione internazionale “speciale”, la seconda parte dell’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020 – applicabile “ratione temporis” nel giudizio di legittimità avverso una decisione resa successivamente all’entrata in vigore della legge, quindi dal 22 ottobre 2020 – attribuisce diretto rilievo all’integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell’effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d’origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa.» (Cass. n. 18455 del 08/06/2022), l’esistenza di un vincolo familiare, quale la paternità, necessita di un’autonoma valutazione ed a tanto il Tribunale dovrà procedere in sede di rinvio”.*

- Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3242 del 06/12/2022, dep. 02/02/2023 - Rel. Caiazzo, Pres. Bisogni non massimata  
[ricorrente tunisina - figlio convivente - art. 8 CEDU]

Nella decisione in esame, la S.C. chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da un ricorrente che ha censurato la decisione del Tribunale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione umanitaria, non aveva attribuito rilevanza alla situazione di convivenza con il figlio. Viene così ribadita la necessità di valutare la vita familiare in modo autonomo rispetto alla vita privata, ribadendo come lo svolgimento di un’attività lavorativa, in presenza di legami familiari rilevanti ex art. 8 CEDU, non sia necessario per il riconoscimento della protezione complementare. In particolare, la S.C. afferma che: *“Al riguardo, va osservato che, in tema di protezione umanitaria, la condizione di vulnerabilità derivante dalla lesione del diritto all’unità familiare, ex art. 8 CEDU. deve essere autonomamente valutata mediante l’accertamento del dedotto ed allegato intervenuto radicamento familiare in Italia, senza che sia necessaria anche l’allegazione dell’integrazione dovuta allo svolgimento di attività lavorativa”.*

- Sez. 1, Ord. interlocutoria n. 3865 del 24/10/2022, dep. 08/02/2023 - Rel. Fidanzia, Pres. De Chiara, non massimata  
[natura e della effettività dei vincoli familiari e integrazione - vincolo del matrimonio e convivenza]

Nell’ordinanza interlocutoria in esame, la S.C. affronta la questione se, *“ai fini della concessione della protezione speciale, il profilo “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato” (parimenti previsto art. 19 comma 1.1. del T.U.I.) possa aver un rilievo autonomo rispetto a quello dell’inserimento socio-lavorativo o se entrambi gli elementi debbano eventualmente concorrere”.*

In particolare, in merito all’importanza della questione, nell’ordinanza si evidenzia quanto segue:

- che l’importanza di tale questione emerge in tutta la sua rilevanza atteso che questa Corte, in materia di espulsione, ha già ritenuto l’estensione dell’ambito di applicazione dell’art. 13 comma 2 bis d.lgs. n. 286/1998
- che parimenti contiene un richiamo al profilo *“della natura e della effettività dei vincoli familiari*

dell'interessato", oltre alla "durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine" – anche al cittadino straniero, il quale, ancorché non si trovi nelle condizioni per richiedere formalmente il ricongiungimento familiare, abbia legami familiari nel territorio nazionale, secondo un ampliamento della nozione del diritto all'unità familiare formatosi in sede di giurisprudenza EDU e fatta propria dalla Consulta con la sentenza n. 202 del 2013 (Cass. n. 2395/2018; Cass. 781/2019; conf. Cass. 1665/2019; Cass. 11955/2020; Cass. 24908/2020);

- che, appare, altresì quantomai opportuno un approfondimento dei rapporti tra le due fattispecie di cui all'art. 13 comma 2 bis e di cui all'art. 19 comma 1.1. T.U.I.;

- che, infine, va verificato se sia rilevante, ai fini della trattazione di tali questioni, la circostanza che, nel caso di specie, il ricorrente non sia unito da vincolo di matrimonio alla donna a cui afferma di essere sentimentalmente legato, che è presente (con regolare permesso) nel territorio nazionale;

- che, infatti, secondo la giurisprudenza della CEDU (vedi Johnston e altri c. Irlanda), la nozione di "famiglia" di cui all'art. 8 della Convenzione non è limitata soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio e può comprendere altri "legami familiari" di fatto, in cui le parti convivono fuori dal matrimonio (è stato addirittura ritenuto nelle cause Kroon e altri c. Paesi Bassi e Vallianatos e altri c. Grecia che possono esistere legami sufficienti per una vita familiare anche in assenza di convivenza)".

## 1.2.2. Condizioni di vulnerabilità soggettiva od oggettiva

- **Sez. 1, Ordinanza n. 1074 del 08/11/2022, dep. 16/01/2023-Rel. Tricomi, Pres. Cristiano massimata**

[ricorrente originario del Senegal - povertà - violenze in scuola coranica]

**In tema di protezione sussidiaria, la valutazione di credibilità relativa a fatti che potrebbero essere qualificati come "trattamenti inumani e degradanti", ai sensi dell'art. 14, lett. b) del d.lgs. n. 251 del 2007, impone al giudice di indagare, "ex officio", il racconto del richiedente non solo sul piano dell'attendibilità e della coerenza, ma anche su quello delle condizioni del Paese d'origine, con particolare riferimento al contesto sociale e culturale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nell'esaminare la domanda di protezione spiegata da un cittadino del Senegal, il quale aveva riferito di essere stato costretto dalla famiglia a frequentare una scuola coranica, dove era stato sottoposto a continue vessazioni e violenze, non aveva compiuto alcuna attività istruttoria volta ad acquisire informazioni sulle scuole coraniche in Senegal e sul trattamento vessatorio riservato ai giovani ad esse affidati).**

- **Sez. 1, Ordinanza n. 144 del 21/10/2023, dep. 04/01/2023 - Rel. Amatore, Pres. Bisogni non massimata**

[tratta per sfruttamento sessuale - rischio attuale di atti persecutori]

La S.C. torna a pronunciarsi sulla questione relativa al rapporto di valutazione di credibilità delle dichiarazioni rese da una donna vittima di tratta e la sussistenza di una condizione di vulnerabilità, conseguente alla presenza di indici sintomatici di tratta.

*"Si assiste ad una motivazione che, se per un verso, afferma la vicenda narrata non credibile perché si ritiene la ricorrente vittima di tratta sessuale (in quanto la cittadina nigeriana avrebbe omesso di raccontare in sede di audizione il suo reale percorso di transito e di arrivo in Italia, tristemente conosciuto per molte donne nigeriane), per altro verso, esclude, con una torsione logica non comprensibile, in radice, la sussistenza di una condizione di soggettiva vulnerabilità che, al contrario, avrebbe dovuto riconoscere qualora avesse rintracciato – come avvenuto nel caso di specie – gli indici sintomatici del fenomeno della tratta. Detto altrimenti, delle due l'una.*

6.2 La giurisprudenza di questa Corte ha infatti precisato che, in tema di protezione internazionale, ove si accerti la vicenda storica della tratta ma si escluda il rischio attuale di atti persecutori, si dovrà valutare, nel caso in cui la persona non abbia ricevuto il permesso di soggiorno ex art. 18 del d.lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria, comparando la situazione soggettiva e oggettiva della richiedente con riferimento al Paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, ponendo particolare attenzione al fatto che le violenze subite possono essere state fortemente traumatiche e idonee ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona, nonché sulla sua capacità di reinserirsi socialmente in caso di rimpatrio, preservando le inalienabili condizioni di dignità umana (Sez. 1, Ordinanza n. 676 del 12/01/2022).

Del resto, è stato anche più volte affermato sempre dalla giurisprudenza di legittimità che, nei procedimenti in materia di protezione internazionale, la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente non può condizionare la verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria che il giudice è chiamato ad effettuare "ex officio" sia rispetto all'esistenza ed al grado di deprivazione dei diritti umani nell'area di provenienza del richiedente, sia rispetto alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione raggiunto nel nostro paese e i rischi collegati al rimpatrio che potrebbero esporre l'asilante, proveniente da quella determinata area geografica, ad un'oggettiva vulnerabilità personale, caratterizzata da fenomeni di deprivazione dei diritti della popolazione femminile e dal rischio concreto di sfruttamento sessuale nell'ambito del circuito della tratta di esseri umani (cfr. anche da ultimo: Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22511 del 09/08/2021; Cass. n. 1750 del 2021; n. 16122 del 2020)".

### 1.2.3. Violenza o sfruttamento nel Paese di accoglienza

- Sez. 1, Sentenza n. 3393 del 30/11/2022, dep. 03/02/2023 - Rel. Parise, Pres. Acierno, massimata [ricorrente del Ghana - presentazione della denuncia - collaborazione processuale - alternative]

**In tema di protezione complementare, il permesso di soggiorno per motivi umanitari, concesso in favore del cittadino straniero vittima di particolare sfruttamento lavorativo, ai sensi dall'art. 22, comma 12-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, è ancorato ai presupposti - da ritenersi alternativi e non cumulativi - della presentazione della denuncia o della collaborazione processuale, in quanto solo questa interpretazione corrisponde alla "ratio" della norma, finalizzata ad assicurare un regime protettivo dello straniero vittima di tale forma di sfruttamento.**

## 2. QUESTIONI PROCEDURALI

### 2.1. Audizione

- Sez. 1, Ordinanza n. 1089 del 09/11/2022, dep. 16/01/2023 – Rel. Zuliani, Pres. Cristiano massimata [ricorrente del Gambia - audizione - credibilità - protezione sussidiaria lett. b) - trattamento inumano e degradante in carcere]

**In tema di protezione internazionale, laddove il giudice ritenga le dichiarazioni del richiedente asilo lacunose e contraddittorie, è tenuto a disporre l'audizione per acquisire chiarimenti e integrazioni, all'esito dei quali applicare i criteri per la valutazione della prova contenuti nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251**

del 2007. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, dopo aver definito le dichiarazioni del ricorrente "inverosimili", gravemente lacunose, sommarie e contraddittorie, ha ritenuto non necessario disporre l'audizione per chiarire tali incongruenze e contraddizioni).

## 2.2. Dovere di cooperazione istruttoria dell'autorità

- Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 606 del 25/11/2023, dep. 11/01/2023 - Rel. Meloni, Pres. Bisogni non massimata  
[ricorrente nigeriana - matrimonio forzato]

*“La costrizione ad un matrimonio non voluto è stata qualificata da questa Corte anche in termini di grave violazione della dignità, e dunque trattamento degradante che integra un danno grave, la cui minaccia, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, può provenire anche da soggetti diversi dallo Stato, qualora le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato, o una sua parte consistente, non possano o non vogliano fornire protezione adeguata (Cass. n. 25463 del 2016, n. 25873 del 2013). In tal senso si è espressa questa Corte anche in occasione di successive pronunce (Cass. nn. 6573 e 23017 del 2020, sez. L, Ordinanza n. 13648 del 2021, dep.19/05/21). Ne consegue che è doverosa l'acquisizione di specifiche COI, finalizzate all'accertamento dell'aspetto in discussione, poiché non è affatto irrilevante la verifica della effettività dei poteri statuali e della capacità degli stessi di fornire adeguata protezione alla vittima del grave danno denunciato, ancorché le minacce provengano da soggetti privati o addirittura da familiari. 10. Nella specie, il giudice di merito ha ritenuto illegittimamente di poter omettere tale verifica, mentre sarebbe stato invece suo dovere assumere anzitutto, anche d'ufficio, informazioni sulla situazione generale della Nigeria, con riferimento al tipo di problema posto dalla reclamante, attraverso i canali indicati al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, o mediante altre fonti che fossero in concreto disponibili, e solo all'esito di ciò formulare una pertinente valutazione”.*

- Sez. L, Ordinanza n. 4111 del 19/05/2021, dep. 10/02/2023 - Rel. Leo, Pres. Tria, non massimata  
[ricorrente del Bangladesh - usura - schiavitù]

*“La situazione peculiare del ricorrente, vittima di usura, che la Corte ritiene verosimile, e la attuale situazione politico sociale del Bangladesh, consentono di ritenere che il ricorrente, una volta rientrato nel suo paese, si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (si veda Cassazione sentenza n.3347/2015) idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali, rischiando anche la schiavitù. Ed invero il ricorrente asserisce che il Collegio «ha completamente omissso di considerare rilevante l'usura limitandosi a rigettare la domanda in quanto il racconto non sarebbe stato veritiero» difettando di approfondimenti ulteriori, utili a far valutare diversamente le dichiarazioni che l'appellante ha reso nell'ambito dell'istruttoria amministrativa. La Corte non ha valutato nel concreto che in Bangladesh il fenomeno dell'usura è largamente diffuso ed è difficile ricorrere all'autorità statale, poiché in buona parte, corrotta. La prova di tale situazione, in difetto di attivazione della parte, va acquisita d'ufficio dal giudice: quando il cittadino straniero, che richiede il riconoscimento della protezione internazionale, abbia adempiuto all'onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d'ufficio se, ed in quali limiti, nel paese straniero di origine dell'istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata che esponano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) (Cass. n. 17069/2018)”.*

### 2.3. La valutazione della credibilità delle dichiarazioni di parte ricorrente

- Ordinanza n. 762 del 25/11/2023, dep. 12/10/2023 - Rel. Meloni, Pres. Bisogni, non massimata [ricorrente nigeriana - tratta per sfruttamento sessuale - indicatori di tratta - giudizio di credibilità - mutilazioni genitali femminili - persone con esigenze specifiche]

La S.C. torna a pronunciarsi sulla questione relativa alla valutazione di credibilità delle dichiarazioni rese da una ricorrente vittima di tratta ai fini di sfruttamento sessuale. Nel provvedimento impugnato, il Tribunale aveva ritenuto non credibile il racconto della ricorrente (che aveva riferito di esser stata affidata ad uno zio, che la aveva dapprima maltrattata e poi ceduta ad un uomo che la aveva condotta in Libia e poi venduta ad una *connection house*, dove aveva subito ed assistito a plurime violenze), alla luce di contraddizioni relative al periodo di permanenza in Libia ed al timore in caso di rimpatrio. La Suprema Corte ha osservato che: *“In merito, inoltre, alla valutazione di credibilità, il Tribunale fonda l’inattendibilità del racconto su singole circostanze (quali, la data di trasferimento dallo zio, la permanenza dalla signora in Libia, il timore di rimpatrio a causa delle minacce del trafficante), senza adeguatamente considerare la complessità del racconto né chiedersi se l’eventuale poca chiarezza di alcuni elementi possa rappresentare la presenza di indicatori di tratta, sui quali il Tribunale avrebbe dovuto ulteriormente indagare. A tal proposito, infatti, il decreto si limita a statuire che il pericolo per la ricorrente di esser vittima di tratta è rimasto indimostrato (cfr. pag. 14), senza aver attivato il dovere di cooperazione istruttoria in tal senso, e né aver adeguatamente motivato in ordine alla non credibilità della paura espressa dalla ricorrente in caso di rimpatrio, ritenendo non chiara la ragione per cui spiegava la minaccia subita solo dinanzi al Tribunale (elemento che avrebbe potuto esser approfondito quale indicatore di tratta)”*.

Di particolare interesse quanto affermato dalla Corte in merito al fatto che la ricorrente non avrebbe documentato alcuna forma di integrazione in Italia. A tal proposito i giudici di legittimità osservano che: *“L’assenza di integrazione può, inoltre, rappresentare un ulteriore indicatore di tratta. Nessuna indagine, infine sulle condizioni del Paese di origine è stata svolta”*.

- Sez. 6-1, Ordinanza n. 2051 del 25/11/2022, dep. 24/01/2023 – Rel. Fidanzia, Pres. Bisogni non massimata [ricorrente donna nigeriana - revocazione - indici di tratta a scopo di sfruttamento sessuale - omessa valutazione della relazione ente antitratta]

Nel caso di specie, la S.C., dopo aver revocato il provvedimento precedentemente emesso con cui la S.C. erroneamente aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso per omessa certificazione della data di rilascio della procura alle liti, ha provveduto all’esame dei motivi, accogliendo il secondo motivo di ricorso con cui la ricorrente, donna di origine nigeriana, aveva dedotto l’omesso esame di fatto decisivo e la violazione dell’art 132 n. 4 cod. proc. civ.. In particolare, la ricorrente ha rilevato che *“si duole la ricorrente che il Tribunale ha omesso l’esame della Relazione del Ce.Strim (Centro Studi e ricerche sulle realtà meridionali) dalla stessa illustrata nelle note scritte. Da tale relazione era emersa la sua condizione di vulnerabilità in linea con gli indicatori delle linee guida per l’identificazione delle vittime di tratta predisposte dalla Commissione Nazionale per il diritto di Asilo e dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati”*. La S.C. nel accogliere il secondo motivo ha osservato che *“il Tribunale non ha considerato che dal racconto della ricorrente emergono elementi idonei a far supporre che la stessa possa essere stata vittima di tratta (richiesta di prostituzione per pagare le spese di viaggio), tanto è vero che la ricorrente è stata contattata dal Centro Antitratta che ha redatto una relazione nel quale è stata evidenziata la condizione di vulnerabilità della richiedente in linea proprio con gli indicatori delle linee guida per l’identificazione delle vittime di tratta. Di tale relazione, ritualmente prodotta dalla ricorrente nel giudizio di merito, il Tribunale non ha fatto alcun cenno nel decreto impugnato, così incorrendo nella violazione denunciata”*.

## 2.4. Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso

- **Sez. 6-1, Ord. Interlocutoria n. 2854 del 06/12/2022, dep. 31/01/2023 – Rel. Vella, Pres. Bisogni non massimata - rimessione in pubblica udienza**

[ricorrente nigeriano - ricorso per revocazione - ricorso introdotto prima del 18 agosto 2017 avverso la sentenza della Corte di appello - procura senza certificazione della data di rilascio]

Nel caso di specie, un ricorrente nigeriano ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. contro l'ordinanza di questa Corte (Cass. Sez. L, 24 giugno 2021 n. 18145) che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal medesimo cittadino contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia di diniego della invocata protezione internazionale, in ragione della nullità della procura in quanto prova della certificazione della data di rilascio prescritta dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008. La Suprema Corte rilevando che *“il ricorrente deduce l'esistenza di un errore di fatto risultante dagli atti di causa, poiché, come si ricava dalle premesse dell'ordinanza di cui si chiede la revocazione, il provvedimento impugnato avanti la Corte di Cassazione era una sentenza di corte d'appello e non un decreto del tribunale, trattandosi di un originario ricorso introdotto prima del 18 agosto 2017, con conseguente inapplicabilità del “nuovo” comma 13 dell'art. 35-bis, introdotto nel d.lgs. 25/08 dal d.l. n. 13 del 2017”* ha ritenuto, ai sensi dell'art. 391-bis, comma 2, cod.proc.civ., l'insussistenza dei presupposti per la decisione camerale ex art. 380 bis cod. proc. civ. e ha rimesso di rimettere la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 3120 del 06/06/2022, dep. 02/02/2023 – Rel. Caradonna, Pres. Valitutti non massimata**  
[estinzione procedimento del gravame - mancata notifica del ricorso al Ministero dell'Interno]

Nel caso di specie il ricorrente ricorre nei confronti del Ministero dell'interno contro la sentenza della Corte di appello di Milano depositata il 4 dicembre 2019, che ha dichiarato estinto il processo promosso con ricorso depositato il 5 febbraio 2019, con il quale era stata impugnata l'ordinanza emessa ex art. 702 cod. proc. civ. in pari data dal Tribunale di Milano che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e le domande di protezione sussidiaria ed umanitaria. La Corte di appello di Milano ha dichiarato estinto il processo per la mancata osservanza dell'ordine del giudice, ai sensi dell'art. 307, comma terzo, cod. proc. civ., da parte del ricorrente, evidenziando che questi era stato rimesso in termini per la notifica del ricorso al Ministero dell'Interno, da eseguirsi entro la data del 30 ottobre 2020 e che il ricorrente non aveva ottemperato ritenendo che l'incombente fosse a carico della cancelleria. [...]

La S.C. ha ritenuto l'unico motivo di ricorso infondato rilevando che *“a norma dell'art. 19, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2011 «Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d'Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d'Appello». Il comma 9 bis dell'art. 19 citato, dispone che: «L'ordinanza di cui al comma 9, nonché i provvedimenti di cui all' articolo 5 sono comunicati alle parti a cura della cancelleria». La lettera del combinato disposto di cui ai commi 9 e 9 bis del decreto legislativo n. 150 del 2011 fa ritenere corretta la tesi seguita dalla Corte d'appello, atteso che il riferimento all'«ordinanza», contenuto nel comma 9 bis, non può che intendersi come rivolto alla sola ordinanza di cui è menzione nel comma 9, ossia all'ordinanza di primo grado emessa dal Tribunale, laddove il comma 9 si limita - con riferimento all'appello ed alla cassazione - alla indicazione del termine per la proposizione di tali impugnazioni, nulla innovando quanto al procedimento. In*

*tal senso, questa Corte ha osservato che l'interesse alla stabilizzazione del provvedimento impugnato, contrapposto a quello dell'impugnante, comporta che, anche nella materia della protezione internazionale, ancorché il termine di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte d'appello non sia perentorio, non può disporsi la rinnovazione di un atto non compiuto, né possono essere accordati nuovi termini per l'espletamento di incombenzi processuali necessari e non svolti, non essendo consentito alla parte di essere arbitra dei tempi del processo d'appello, né di allungarne, con condotte omissive non giustificate, la ragionevole durata. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suesposto principio e richiamando l'art. 154 cod. proc. civ., ha confermato la sentenza di appello che aveva dichiarato improcedibile il gravame poiché l'appellante non aveva provveduto alla detta notificazione nel termine assegnatogli e aveva chiesto di essere rimesso in termini, ma solo all'udienza fissata e senza allegare l'esistenza di cause non imputabili a giustificazione dell'omissione) (Cass., 27 novembre 2019, n. 30968)".*

*La S.C ha ritenuto che "nel caso concreto, la rimessione in termini è stata correttamente accordata, poiché la Corte d'Appello aveva pronunciato il provvedimento di fissazione dell'udienza, senza disporre termini per la notifica a parte appellata. E tuttavia, una volta concesso il termine, il suo mancato rispetto non poteva che comportare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ., per la mancata notifica dell'atto introduttivo del giudizio di appello (art. 307, terzo comma, c.p.c.). Né la dichiarazione di estinzione può configurare un pregiudizio per i diritti fondamentali del richiedente asilo, la cui condotta processuale è affidata alla responsabilità del difensore, né può pregiudicare l'interesse della controparte pubblica, attesa anche la possibilità di impugnazione dell'ordinanza di estinzione ex art. 308 cod. proc. civ.".*

## 3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO

### 3.1. Il provvedimento di espulsione

- Sez. 6-1, Ordinanza n. 611 del 18/10/2022, dep. 12/01/2023 – Rel. Tricomi, Pres. Bisogni, massimata  
[provvedimento di espulsione - originale informatico - notificazione copia analogica - attestazione di conformità apposta solo sull'ultima pagina e non su quelle intermedie - conseguenze]

**In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, l'attestazione di conformità della copia analogica all'originale informatico del decreto prefettizio di espulsione, apposta solo sull'ultima pagina dal pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ma priva di sottoscrizione su ogni foglio componente il documento cartaceo notificato al cittadino straniero, non soddisfa le prescrizioni indicate dall'art. 18 del d.P.R. n. 445 del 2000, che richiede, in caso di atto o documento composto da più fogli, che il pubblico ufficiale apponga la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio, e dall'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 82 del 2005, secondo cui la conformità al documento informatico delle copie su supporto analogico deve essere attestata dal pubblico ufficiale in tutte le sue componenti.**

- Sez. 1, Ordinanza n. 2808 del 18/01/2023, dep. 31/01/2023 – Rel. Russo, Pres. Bisogni non massimata  
[provvedimento di espulsione - notifica - copia conforme all'originale - doppio originale]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha affrontato il tema delle modalità di notifica del provvedimento di espulsione, distinguendo l'ipotesi principale, consistente nella consegna dell'atto in originale, dall'ipotesi eventuale della notifica di una copia conforme all'originale. A tal proposito, nel caso in esame ha ritenuto che: *“Il documento allegato dalla parte al ricorso, come rileva il giudice di pace, è un originale. Si evince chiaramente quindi, ed in tal senso è la motivazione della ordinanza impugnata, che è stata rispettata proprio l'ipotesi principale di notifica cioè della consegna dell'atto in originale: nell'atto è detto chiaramente che la modalità di notifica con la consegna di copia conforme all'unico originale è soltanto eventuale, di conseguenza la regola è la redazione in doppio originale e la consegna di una di essi, come nel caso di specie; non era quindi necessario dare atto della redazione in più copie originali perché già questa clausola rende evidente come sia proprio questa la regola e che invece la consegna in copia conforme rappresenti una eccezione”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 2874 del 18/01/2023, dep. 31/01/2023 – Rel. Russo, Pres. Bisogni non massimata  
[provvedimento di espulsione - attestazione di conformità della copia all'originale da parte del Prefetto]

In merito all'asserita nullità del provvedimento di espulsione privo di attestazione di conformità da parte del Prefetto, la Suprema Corte, nella decisione in esame, ha chiarito che: *“Quanto al resto, in mancanza di una previsione normativa che lo prescriva, non può ritenersi nullo il decreto prefettizio di espulsione privo dell'attestazione del prefetto di conformità della copia all'originale, in presenza di una prassi secondo cui la detta attestazione viene eseguita dall'ufficio notificante, ovvero da parte della Questura (Cass. n. 31928 del 06/12/2019)”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 2821 del 18/01/2023, dep. 31/01/2023 – Rel. Russo, Pres. Bisogni non massimata

[provvedimento di espulsione - mancata indicazione del termine per la partenza volontaria - esecuzione dell'espulsione - giudizio di convalida]

Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 7 della direttiva CE 115/08 stante la mancanza, nel provvedimento di espulsione, del termine per la partenza volontaria. A tal proposito, la S.C. ha osservato: *“Il motivo è inammissibile, posto che la questione prospettata è priva di rilevanza in questa sede. Non può infatti essere dichiarata l'illegittimità del provvedimento di espulsione amministrativa solo perché esso non contenga un termine per la partenza volontaria, in quanto tale mancanza può incidere sulla misura coercitiva adottata per eseguire l'espulsione, ma non sulla validità del provvedimento espulsivo, o perché non contenga l'informazione circa la facoltà di fare rientro volontario, ostandovi il principio secondo cui detta omessa informazione può essere fatta valere esclusivamente nel giudizio di convalida avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo o di trattenimento emesso dal questore, attesa la separazione in due fasi distinte del complessivo procedimento di allontanamento coattivo dello straniero; ne consegue l'insussistenza della violazione della direttiva 2008/115/CE in quanto il diritto dell'interessato a contraddire o a difendersi in merito all'alternativa tra partenza volontaria ed esecuzione coattiva dell'espulsione può dispiegarsi nel predetto giudizio di convalida (Cass. n. 7128 del 13/03/2020)”*.

- Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 626 del 25/11/2022, dep. 12/01/2023 – Rel. Caiazzo, Pres. Bisogni non massimata  
[provvedimento di espulsione - mancata traduzione del provvedimento nella lingua dello straniero per irreperibilità di un traduttore - motivazione]

In merito all'asserita illegittimità del provvedimento di espulsione per mancata traduzione nella lingua conosciuta dal ricorrente nonché del provvedimento del giudice di pace per aver omesso di accertare le ragioni tecnico-organizzative impeditive della traduzione del decreto impugnato nella lingua dello straniero, la Suprema Corte, nella decisione in esame, ha ritenuto che: *“Il primo motivo è fondato alla luce del consolidato orientamento di questa Corte - cui il collegio intende dare continuità - secondo la quale, in tema di espulsione amministrativa del cittadino straniero, è nullo il provvedimento di espulsione tradotto nella sola lingua veicolare, per l'affermata irreperibilità immediata di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo in detta lingua per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass., n. 5837/22). Nel caso concreto, il giudice di pace ha ritenuto che l'amministrazione resistente avesse fornito una plausibile giustificazione della mancata traduzione del provvedimento d'espulsione nella lingua ucraina, non essendo stato disponibile un interprete di tale lingua nell'immediatezza dei fatti, malgrado le ricerche effettuate. Ora, nel provvedimento impugnato il Prefetto ha fatto riferimento alla generica irreperibilità di un traduttore di lingua ucraina nell'immediatezza dei fatti, senza addurre una concreta impossibilità di predisporre un testo nella lingua dello straniero, che avrebbe dovuto presupporre almeno una richiesta ad un Consolato o all'Ambasciata Ucraina. Ne consegue l'irrelevanza del riferimento alla lingua inglese, ritenuta, senza alcun plausibile motivo, presumibilmente conosciuta dallo straniero per la sua attività di autotrasportatore”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 3553 del 18/01/2023, dep. 06/02/2023 – Rel. Terrusi, Pres. Bisogni non massimata  
[provvedimento di espulsione - traduzione del provvedimento in lingua veicolare - accertamento di conoscenza della lingua - foglio notizie]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha ribadito quanto già affermato in precedenti decisioni in merito alla traduzione del provvedimento di espulsione in una lingua c.d. veicolare. In particolare, la S.C. ha chiarito che: *“il ricorso è inammissibile per l'assorbente ragione che segue; dall'ordinanza si evince che il ricorrente aveva dichiarato di preferire per le notifiche la lingua francese e che il foglio notizie, che gli era stato consegnato,*

*era stato redatto anche in francese, oltre che in italiano; la dichiarazione di preferenza della lingua francese, ai fini delle notifiche, è stata ritenuta indicativa della conoscenza di detta lingua da parte dell'interessato, così come affermato da questa Corte in plurimi precedenti (v. Cass. Sez. 1 n. 7614-20); l'omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua dell'interessato comporta la nullità del provvedimento espulsivo salvo che lo straniero conosca la lingua italiana o altra lingua nella quale il decreto è stato tradotto (Cass. Sez. III n. 24013-20; e questa circostanza è accertabile anche in via presuntiva e costituente accertamento di fatto censurabile nei ristretti limiti dell'attuale disposto dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. 1 n. 2953-19))”.*

- Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3255 del 14/12/2022, dep. 02/02/2023 – Rel. Falabella, Pres. Di Marzio non massimata  
[provvedimento di espulsione - traduzione del decreto nella lingua ufficiale del Paese di provenienza - presunzione di conoscenza della lingua]

Sempre in tema di traduzione del provvedimento di espulsione, la Suprema Corte ha affermato che: *“Secondo la giurisprudenza di questa S.C., la traduzione del decreto di espulsione nella lingua ufficiale del paese al quale appartiene lo straniero soddisfa il requisito posto dall'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, in termini di presunzione legale di conoscenza, non rilevando che l'espellendo possa essere, magari a cagione del suo eventuale analfabetismo, non in grado di intendere neanche l'idioma che il suo paese ha adottato come lingua ufficiale, poiché va escluso che dalla citata norma possa ricavarci la necessità che l'atto sia comunicato allo straniero anche mediante traduzione nel dialetto dal medesimo comprensibile (Cass. 14 giugno 2018, n. 15674; Cass. 7 luglio 2016, n. 13824; Cass. 18 novembre 2004, n. 21783; Cass. 13 aprile 2004, n. 6993)”.*

### 3.2. Pericolosità sociale

- Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 498 del 11/11/2022, dep. 11/01/2023 – Rel. Falabella, Pres. Di Marzio non massimata  
[pericolosità sociale - controllo giurisdizionale - poteri di accertamento del Giudice di Pace]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte si è pronunciata sull'accertamento da parte del giudice di pace dell'effettiva pericolosità sociale del soggetto destinatario del provvedimento di espulsione. A tal proposito, la Corte ha chiarito che: *“Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di ricorso avverso il provvedimento di espulsione disposto ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, il controllo giurisdizionale deve avere ad oggetto il riscontro dell'esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero ad una delle categorie di pericolosità sociale già indicate nell'art. 1 della l. n. 1423 del 1956, così come sostituito dall'art. 2 della l. n. 327 del 1988, ovvero nell'art. 1 della l. n. 575 del 1965 (cd. legge «antimafia»), come sostituito dall'art. 13 l. n. 646 del 1982: riferimenti da intendersi ora relativi alle corrispondenti disposizioni approvate con d.lgs. n. 159 del 2011. Nel compimento di tale riscontro, il giudice di pace, che ha poteri di accertamento pieni e non già limitati da una insussistente discrezionalità dell'amministrazione, deve tenere conto del carattere oggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, dell'attualità della pericolosità, nonché della necessità di effettuare un esame globale della personalità del soggetto, quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (Cass. 25 novembre 2015, n. 24084; in tema cfr. pure: Cass. 31 luglio 2019, n. 20692; Cass. 14 maggio 2013, n. 11466; Cass. 8 settembre 2011, n. 18482; Cass. 27 luglio 2010, n. 17585). In particolare, la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale va effettuata in concreto e all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, senza limitarsi ad una mera valutazione dei precedenti penali (Cass. 27 luglio 2022, n. 23423)”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 5540 del 02/02/2023, dep. 22/02/2023 – Rel. Valentino, Pres. Nazzicone non massimata  
[provvedimento di espulsione ex art. 14, comma 5 bis, T.U.I. - valutazione della pericolosità sociale - provvedimento vincolato]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza del giudice di pace che aveva convalidato il provvedimento di espulsione, emesso a seguito della violazione del precedente ordine di allontanamento questorile, senza effettuare alcuna valutazione in ordine alla pericolosità dello straniero ed ai suoi legami familiari. In particolare, la Corte ha ritenuto che: *“L'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione dovuto alla violazione dell'ordine di allontanamento di cui all'art. 14, comma 5 bis, d.lgs. cit., non impone alcuna valutazione in ordine alla pericolosità del cittadino straniero ed ai suoi legami familiari, perché l'art. 14, comma 5 ter, d.lgs. cit., che ne disciplina l'emissione, rinvia alle sole disposizioni dei commi 4 e 5 del precedente art. 13 d.lgs. cit. e non anche a quelle dei commi 2, lett. c), e 2 bis dello stesso articolo (Cass., n. 25754/2021)”*.

### 3.3. Questioni procedurali

- Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 413 del 25/11/2022, dep. 10/01/2023 – Rel. Tricomi, Pres. Bisogni, massimata  
[ordine di allontanamento del Questore - esclusione di autonoma impugnabilità - tassatività dei mezzi di tutela]

**Il provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell'art. 14, quinto comma, del d.lgs. n. 286 del 1998, ordina al cittadino straniero, colpito da provvedimento prefettizio di espulsione, di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni non è suscettibile di autonoma impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria con il procedimento previsto dall'art. 13 del medesimo d.lgs. per l'opposizione all'espulsione, non essendo ammissibile un'indeterminata espansione dei mezzi di tutela tassativamente indicati dalla legge.**

- Sez. 1, Ordinanza n. 2809 del 18/01/2023, dep. 31/01/2023 – Rel. Russo, Pres. Bisogni non massimata  
[ricorso per cassazione - legittimazione passiva - autorità che ha emanato il decreto impugnato]

Nel caso in esame, il ricorrente ha proposto il ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura generale dello Stato. La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva dell'intimato, chiarendo che: *“Il ricorso è inammissibile posto che è stato evocato in giudizio il Ministero dell'Interno e il ricorso è stato notificato presso l'Avvocatura dello Stato. Questa Corte ha già affermato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, che il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione del cittadino straniero, va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa, sicché deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell'Interno e ad esso notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato (Cass. n. 22694 del 11/08/2021) Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso”*.

#### Conforme:

⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 4853 del 18/01/2023, dep. 16/02/2023 – Rel. Terrusi, Pres. Bisogni

- Sez. 1, Ord. interlocutoria n. 2932 del 7/12/2022, dep. 31/01/2023 – Rel. Caiazza, Pres. Scotti

### **non massimata**

[ricorso per cassazione - nullità della notifica alla Prefettura presso l'Avvocatura generale dello Stato - rinnovo notifica ex art. 291 c.p.c.]

Nel caso in esame, il ricorrente ha proposto il ricorso per cassazione nei confronti della Prefettura, ma ha eseguito la notifica alla stessa presso l'Avvocatura generale dello Stato. In tal caso, la Corte ha emesso un'ordinanza interlocutoria di rinvio a nuovo ruolo per consentire il rinnovo della notifica ex art. 291 c.p.c., chiarendo che: *“La causa va rimessa a nuovo ruolo per la notificazione del ricorso alla Prefettura di Roma, in considerazione della nullità della notifica eseguita alla Prefettura presso l'Avvocatura generale dello Stato. Secondo giurisprudenza granitica di questa Corte nei giudizi di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione passiva appartiene in via esclusiva, personale e permanente al Prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento, ed è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura generale dello Stato invece che al Prefetto in proprio [...].Invece va disposta la rinotificazione in sanatoria ex art.291 cod.proc.civ. (Sez. 1 n. 12665 del 13.5.2019 Rv. 653771 - 01), allorché, come in questo caso, il ricorso è stato rivolto correttamente contro il Prefetto ma è stato erroneamente notificato a costui presso l'Avvocatura generale dello Stato, in tale ipotesi nella quale non si registrano vizi intrinseci del ricorso quanto alla editio actionis e vocatio in ius, ma solo della sua notificazione”.*

### **Conforme:**

⇒ Sez. 1, Ord. interlocutoria n. 4198 del 18/01/2023, dep. 10/02/2023 – Rel. Terrusi, Pres. Bisogni

- Sez. 1, Ordinanza n. 4816 del 16/12/2022, dep. 16/02/2023 – Rel. Parise, Pres. Scotti non massimata  
[ricorso per cassazione - nullità della notifica alla Prefettura presso l'Avvocatura generale dello Stato - manifesta inammissibilità del ricorso - diritto alla ragionevole durata del processo]

Nella decisione in esame, invece, la Suprema Corte ha ritenuto che disporre la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., a fronte di un ricorso *prima facie* inammissibile, si tradurrebbe in una lesione del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo. In particolare, la S.C. ha affermato che: *“In via pregiudiziale, va rilevato che dall’attestazione della relata di notifica a mezzo p.e.c. e dalle relative ricevute allegata al ricorso non risulta effettuata la notificazione dello stesso ricorso alla Prefettura di Milano, ma solo all’Avvocatura Generale dello Stato, non costituita in primo grado per la Prefettura e costituitasi tardivamente nel presente giudizio solo per il Ministero dell’Interno, che non è legittimato passivo nei giudizi di opposizione a decreto di espulsione (Cass.22694/2021). Ritiene il Collegio che nella specie non vada disposta la rinnovazione della notificazione ex art.291 cod. proc. civ., per essere il ricorso prima facie inammissibile. Al riguardo, occorre ribadire che, secondo l’orientamento di questa Corte qui condiviso, « Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti» ( tra le tante Cass. 12515/2018).”*

- Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2049 del 25/11/2022, dep. 24/01/2023 – Rel. Fidanzia, Pres. Bisogni

non massimata

[opposizione al provvedimento di espulsione - sospensione feriale dei termini]

Nel caso in esame, il ricorrente ha censurato la decisione del giudice di pace che, applicando erroneamente la normativa sulla sospensione feriale dei termini del procedimento amministrativo in materia di immigrazione, aveva ritenuto tardivo il ricorso proposto avverso il provvedimento di espulsione. A tal proposito la Suprema Corte ha ritenuto che: *“Il motivo è manifestamente fondato. Alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte infatti, al procedimento di impugnazione del decreto di espulsione di cui all’art.13 del D.lgs. 286/1998, è applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale, “non rientrando tale procedimento tra quelli per i quali la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, norma eccezionale, insuscettibile di interpretazione analogica, ne esclude l’applicabilità”, aggiungendo che il termine in questione ha natura processuale (tra le più recenti, Cass. n. 26968/2018, n.4634/2015, n. 7202/2012, n. 25659/2010). Il ricorso deve pertanto essere accolto e il provvedimento impugnato cassato con rinvio al Giudice di pace di Lecco, in persona di diverso magistrato, perché esamini la tempestiva opposizione e regoli anche le spese del presente giudizio di legittimità”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 4941 del 16/12/2022, dep. 16/02/2023 – Rel. Meloni, Pres. Scotti  
non massimata  
[impugnazione del decreto di espulsione - pendenza di giudizio ex art. 31, comma 3, T.U.I. innanzi al Tribunale per i Minorenni - competenza del Tribunale in composizione monocratica]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale in composizione monocratica per i procedimenti di opposizione al decreto di espulsione qualora sia pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni un procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione per coesione familiare. In particolare, la Corte ha affermato: *“L’art. 1 del D.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni in l. 12 novembre 2004, n. 271, dopo avere disposto, con il comma 2, la sostituzione della competenza del tribunale in composizione monocratica di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 286 del 1998 con quella del giudice di pace, prevede, al comma 2-bis, che “rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del D.l.gs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 30, comma 6 e art. 31, comma 3”. La norma sopracitata ha, dunque, l’obiettivo di salvaguardare il preminente interesse del minore nei casi in cui l’allontanamento di un suo familiare potrebbe pregiudicare l’integrità psico-fisico del minore stesso, mediante attrazione di competenza del giudice di pace al Tribunale dei Minori presso cui risulta pendente il procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione per coesione familiare. Sul punto, in relazione ad analoga vicenda, questa Corte (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18622 del 13/07/2018) ha avuto occasione di affermare che “la collocazione sistematica della norma innanzi trascritta — che segue la modificazione della competenza introdotta per tutti i ricorsi disciplinati dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 — rende insostenibile l’interpretazione secondo la quale il legislatore avrebbe mantenuto la competenza del Tribunale in composizione monocratica soltanto per i procedimenti di convalida dei provvedimenti di trattenimento e di accompagnamento alla frontiera e non anche per le impugnazioni contro i provvedimenti di espulsione, la cui disciplina è contenuta nell’art. 13 cit. Né a questa conclusione si oppone, sul presupposto che l’art. 18 attribuisce la competenza in materia di opposizione ai provvedimenti di espulsione al giudice di pace, alla stregua della salvezza dei criteri di competenza decretata dall’art. 54, giacché seguendo la traccia di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 18 è da credere che, contrariamente alla distinzione operata dal Tribunale tra “competenze” e “criteri di competenza”, il legislatore delegato abbia inteso far salva la vis atractiva in favore della competenza del Tribunale ed abbia inteso concentrare la cognizione dei provvedimenti incidenti sul diritto all’unità familiare presso il medesimo organo giudicante.*

*Consegue da quanto sinora detto che, nel caso di specie, in cui risulta pendente un giudizio in materia di unità familiare dinanzi al Tribunale dei Minori di Trieste, risulta illegittima la convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo effettuato dal Giudice di Pace di Pordenone e non dal predetto Tribunale, la cui competenza esclusiva e derogatoria è prevista dall’art. 1, comma 2-bis del D.L. 241/2004”.*

**Conforme:**

⇒ Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4388 del 14/12/2022, dep. 13/02/2023 – Rel. Fidanzia, Pres. Di Marzio

### 3.4. I casi di inespellibilità

- Sez. 1, Ordinanza n. 2883 del 18/01/2023, dep. 31/01/2023 – Rel. Russo, Pres. Bisogni non massimata  
[impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale - effetto sospensivo - disciplina applicabile *ratione temporis* - illegittimità *ab origine* del decreto di espulsione]

Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità *ab origine* del decreto di espulsione emesso in pendenza del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale, proposto dallo straniero in vigore dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 150/2011 (abrogato dal D.L. n. 13 del 2017, ma *ratione temporis* vigente) che prevedeva, in caso di reclamo, la sospensione *ex lege* del provvedimento di diniego della protezione internazionale, con conseguente inespellibilità del richiedente in pendenza dell'impugnazione. A tal proposito, la Suprema Corte ha ritenuto che: *“deve ritenersi che avverso detta decisione della Commissione sia stato proposto ricorso, tempestivamente, entro il 17 agosto 2017, come deduce il ricorrente, con la conseguente applicazione del rito antecedente alla riforma processuale operata con il D.L. n. 13 del 2017 conv. nella l.n. 46 del 2017 [...]. Applicandosi pertanto al processo l'art 19, comma 4, del d.lgs. n.150 del 2011 (oggi abrogato ma ratione temporis vigente) l'effetto sospensivo dell'impugnazione del diniego di protezione era automatico fino al passaggio in giudicato della decisione. Infatti, l'art. 19, comma 4, del d.lgs. n.150 del 2011, sino alla sua abrogazione ad opera del D.L. n. 13 del 2017 conv. nella l.n. 46 del 2017, prevedeva in caso di reclamo la sospensione ex lege del provvedimento di diniego della protezione internazionale senza alcuna previsione del termine di cessazione, sicché operava, secondo la disciplina ratione temporis vigente, sino al termine del giudizio e dunque al momento del passaggio in giudicato, mentre con l'entrata in vigore dell'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come introdotto dall'art. 6, comma 1, lett. g), del d.l. n. 13 del 2017, la cessazione dell'effetto sospensivo si verifica sempre in caso di rigetto del ricorso con decreto del tribunale anche non definitivo (Cass. n. 18737 del 27/07/2017; Cass. n. 26365 del 19/11/2020) [...] Correttamente, pertanto, la parte stigmatizza l'errore del giudice di pace, perché stante l'effetto sospensivo di cui sopra si è detto, il richiedente asilo aveva diritto a permanere sul territorio nazionale fino al passaggio in giudicato della decisione ed era pertanto, alla data del 26 febbraio 2021, soggetto inespellibile [...]. Si tratta di una ipotesi d'illegittimità ab origine del decreto di espulsione, che non può essere sanata dal successivo maturare delle condizioni per l'espulsione e pertanto in accoglimento del ricorso il provvedimento impugnato deve essere cassato e può decidersi nel merito, annullando il decreto di espulsione opposto dal ricorrente”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 2500 del 19/01/2023, dep. 27/01/2023 – Rel. Nazzicone, Pres. De Chiara non massimata  
[domanda reiterata di protezione internazionale - esclusione dell'effetto sospensivo del provvedimento di espulsione]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha affrontato la questione degli effetti della presentazione di una domanda reiterata di protezione internazionale dopo l'adozione del provvedimento di espulsione nei confronti dello straniero. A tal proposito, la Corte ha affermato che: *“il giudice di merito ha ritenuto, con motivazione adeguata basata sul tempo della presentazione della domanda reiterata (molti mesi dopo la rinuncia alla prima domanda e soltanto dopo la notificazione del decreto di espulsione), che questa non sia idonea ad integrare l'ipotesi della sospensione dell'espulsione; invero, in presenza delle ipotesi di cui all'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 25 del 2008, ogni effetto sospensivo dell'espulsione collegato alla presentazione di una*

*domanda di protezione internazionale è stato per legge escluso; - nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, ed il giudice di pace, adito a norma dell'art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286 del 1998 non può, soltanto in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l'annullamento (cfr. Cass. 4 agosto 2022, n. 24269; e già Cass. n. 5437/2020; Cass. n. 24009/2020; v. anche Cass. n. 20213/2021)".*

- Sez. 1, Ordinanza n. 2515 del 04/05/2022, dep. 27/01/2023 – Rel. Caiazza, Pres. Campanile non massimata  
[domanda reiterata di protezione internazionale - diniego - esclusione della sospensione automatica degli effetti della decisione amministrativa]

Nell'ambito della domanda reiterata di protezione internazionale, nella decisione in esame, la Corte si è pronunciata sull'ipotesi in cui il decreto di espulsione sia stato emesso in seguito al provvedimento della Commissione Territoriale che ha dichiarato inammissibile la domanda reiterata. In particolare, quanto agli effetti della decisione amministrativa, la Suprema Corte ha affermato che: *"in sede di opposizione al provvedimento di espulsione, emesso a seguito del provvedimento della Commissione territoriale che abbia dichiarato l'inammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale, non può farsi valere alcuna efficacia sospensiva derivante dalla concomitanza del procedimento di protezione internazionale, ostandovi l'art. 35 bis, comma 3, lett. B) del d.lgs. n. 25 del 2008. [...] Ancora di recente, questa Corte ha ribadito il seguente principio di diritto, condiviso dal Collegio: "La pendenza del giudizio di protezione internazionale, ove la Commissione territoriale abbia dichiarato l'inammissibilità della domanda proposta, perché reiterata, non produce la sospensione automatica degli effetti della decisione amministrativa, ostandovi il D.lgs n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 3, lett. b), che la esclude testualmente. Ne consegue che in sede di opposizione al provvedimento di espulsione, emesso e comunicato contestualmente al provvedimento della Commissione territoriale, non può farsi valere, in tale peculiare ipotesi, alcuna efficacia sospensiva derivante dalla concomitanza del procedimento di protezione internazionale" (Cass., 26 gennaio 2022, n. 2276)".*

- Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 710 del 25/11/2022, dep. 12/01/2023 - Rel. Caiazza, Pres. Bisogni non massimata  
[inespellibilità dello straniero in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie - motivi di salute - Nigeria]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura, confermando la decisione del giudice di pace che aveva accolto l'opposizione al decreto di espulsione alla luce delle gravi e documentate condizioni di salute dello straniero, il quale, in caso di rientro nel Paese di origine, avrebbe subito un grave pregiudizio alla propria salute. In particolare, la S.C. ha affermato che: *"La garanzia del diritto fondamentale alla salute impedisce l'espulsione temporanea dello straniero ove questi, dall'immediata esecuzione del provvedimento, potrebbe subirne un irreparabile pregiudizio, dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d'urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita. Ne consegue che il giudice di pace, richiesto di confermare il provvedimento di espulsione dello straniero, ha l'obbligo di verificare se la sindrome di cui soffre l'espulso non costituisca ostacolo all'esecuzione del provvedimento di allontanamento (Cass., n. 6000/17; n. 8371/19). Nel caso concreto, il giudice di pace ha dapprima esaminato la relazione clinica dell'azienda ospedaliera di Pesaro ("Ospedali Riuniti Marche Nord") - reparto malattie infettive - [...]. Inoltre, il giudice di pace ha esaminato la relazione dell'associazione "Medici senza frontiere" [...] La pronuncia impugnata è stata dunque fondata anche sulla relazione redatta dall'azienda ospedaliera del servizio sanitario pubblico, che ha documentato, per il ricorrente, la diagnosi d'infezione dal virus HIV e la necessità di cure farmacologiche e esami strumentali costanti, trattandosi di terapia a vita. La contestata documentazione di "Medici senza frontiere" riguarda invece la precaria situazione delle strutture sanitarie in*

*Nigeria ove i farmaci necessari per l'infezione da HIV sono difficilmente reperibili e, comunque, a prezzi molto alti, mentre la possibilità di esami strumentali non è garantita in maniera continuativa. Giova altresì evidenziare che anche dalla documentazione prodotta dai ricorrenti si evince che in Nigeria gli esami strumentali necessari per il ricorrente non sono gratuiti, sicché è evidente che la salute di quest'ultimo sarebbe a grave rischio in caso di rimpatrio. Ora, a norma del predetto art. 19, c.2, lett. d-bis, TUI, non sono espellibili gli stranieri che versano in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. Al riguardo, la norma è diretta a proteggere il diritto alla salute dello straniero, il quale potrebbe subire un aggravamento nel caso di rimpatrio nel caso in cui il paese di provenienza non assicuri un'adeguata tutela".*

Nella stessa decisione la Corte si è espressa anche sul giudizio di bilanciamento tra le esigenze di ordine pubblico e la tutela del diritto alla salute dello straniero, chiarendo che: *"Al riguardo, va osservato che, in tema di valutazione della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 286 del 1998, la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale dello straniero va effettuata in concreto ed all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, senza limitarsi ad una mera valutazione dei precedenti penali (Cass., n. 23423/22; n. 24148/20; n. 20692/19). Da tale consolidato orientamento di legittimità si desume che l'espulsione dello straniero, che sia fondata su precedenti penali, può trovare un limite rispetto alla sua complessiva condotta di vita nella quale non può non rientrare il profilo della tutela della salute. Invero, i motivi di ordine pubblico a fondamento dell'espulsione non possono travalicare le impellenti esigenze di salute dello straniero, nel caso in cui lo Stato di provenienza non assicuri cure ed esami adeguati, come accertato. Nella fattispecie, le due condanne penali riportate dal controricorrente, risalenti rispettivamente al 2017 e 2019 (come si evince dal decreto d'espulsione) sebbene possano essere espressive di un disvalore dal quale evincere una prognosi negativa circa la personalità del ricorrente, sono recessive rispetto alla primaria esigenza di preservare la salute dello straniero che, verosimilmente, sarebbe in breve compromessa nel caso di rimpatrio. D'altra parte, va rilevato che eventuali esigenze di tutela della collettività, se concretizzate, possono essere soddisfatte anche attraverso diversi strumenti, di natura penale o amministrativa, che nel contempo non esponano ad un grave rischio la vita del ricorrente".*

### 3.5. La tutela dell'unità familiare

#### 3.5.1. Vita privata e familiare

- Sez.1, Ordinanza n. 2874 del 18/01/2023 dep. 31/01/2023 - Rel. Russo, Pres. Bisogni non massimata  
[cittadino albanese - provvedimento di espulsione - art. 19 T.U.I. - incidenza dell'espulsione sulla vita privata e familiare del ricorrente]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha cassato il provvedimento del giudice di pace che aveva convalidato il provvedimento di espulsione emesso in violazione dei legami familiari e della vita affettiva e privata costituita in Italia dal ricorrente. In particolare, la Corte ha osservato: *"Il Giudice di pace ha valutato solo l'assenza di vincoli familiari in senso stretto e cioè la costituzione di un nucleo familiare con figli e familiari dipendenti economicamente, ma non anche l'incidenza dell'espulsione sulla vita privata e familiare, diritto espressamente richiamato dall'art 19 TUI, direttamente tutelato dall'art 8 Cedu e che rientra in quel "catalogo*

aperto” dei diritti fondamentali della persona protetti dall’art. 2 della Costituzione. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare è infatti inscindibilmente connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell’art. 3 della Costituzione, ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell’art. 2 Cost. (Cass. s.u. n.24413. del 09/09/2021) Il provvedimento di espulsione è stato reso in data 30 maggio 2021, quindi ad esso è applicabile il D.L. 130/2020, che nel riformulare il testo dell’art 19 TUI espressamente prevede che “non sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”. 4.1. Si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull’art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all’inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell’alveo applicativo dell’art. 8 (Cass. n. 5506 del 26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell’art. 8, indipendentemente dall’esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia). [...] Anche la giurisprudenza di questa Corte si è espressa in conformità, osservando che in tema di espulsione del cittadino straniero, in ossequio al disposto dell’art. 8 Cedu, va riconosciuta autonoma tutela al diritto alla vita privata, e non soltanto alla vita familiare, assumendo così rilievo, ai fini della decisione sull’opposizione all’espulsione, i legami sociali che il cittadino straniero alleggi di avere intrattenuto sul territorio nazionale (Cass. n. 19815 del 20/06/2022). Deve altresì tenersi presente che il rispetto della vita privata e familiare non si configura come diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, espressamente indicati dall’art 19 cit. tutelando non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (Cass.n. 7861 del 10/03/2022)”.

### 3.5.2. Autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore

- **Sez. 1, Ordinanza n. 355 del 04/11/2022, dep. 10/01/2023 – Rel. Tricomi, Pres. Acierio, massimata**  
[art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 - gravi motivi - condizioni]

**In tema di autorizzazione temporanea all’ingresso o alla permanenza nel territorio nazionale di uno dei genitori, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998, volta a tutelare il superiore interesse del minore in situazioni nelle quali l’allontanamento o il mancato ingresso di un suo familiare potrebbe pregiudicarne gravemente l’esistenza, i "gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico" ex art. 31, comma 3, cit., sono rappresentati da situazioni oggettivamente gravi comportanti una seria compromissione dell’equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della predetta misura autorizzativa.**

- Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5527 del 15/12/2022, dep. 22/02/2023 – Rel. Casadonte, Pres. Scotti non massimata  
[art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 - allegazione del pregiudizio derivante ai minori dall’allontanamento del genitore - bilanciamento]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha chiarito i principi interpretativi cui il giudice di merito si deve attenere in materia di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 31, terzo comma, del T.U. Immigrazione, ribadendo che: *“In tema di autorizzazione temporanea all'ingresso o alla permanenza nel territorio nazionale di uno dei genitori ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998, non è sufficiente ad integrare i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione l'esigenza di tutelare la coesione familiare, ma è necessaria l'allegazione di un concreto pregiudizio che i minori rischino di subire per effetto dell'allontanamento del genitore (cfr. Cass.773/2020; id. 4496/2022) 8.2. Il diniego di detta autorizzazione non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all'ingresso o al soggiorno dello straniero. 8.3. Nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all'esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l'interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto (cfr. Cass. Sez. Un. 15750/2019). 8.4. Ebbene, nel caso di specie, il giudice di pace nel dare conto delle circostanze che avevano portato all'espulsione, si è attenuto ai suddetti principi interpretativi evidenziando l'accertata legittimità della revoca dell'autorizzazione alla permanenza in Italia rilasciata al [xxx] al fine di poter accudire le figlie minorenni e motivata dalla sopravvenuta considerazione dell'incompatibilità con tale autorizzazione della condotta penale del [xxx], oggettivamente connotata sfavorevolmente dalla detenzione di due chili di cocaina, oltre che da altri reati accertati irrevocabilmente nei suoi confronti e richiamati dai controricorrenti. 8.6. A fronte di ciò il ricorrente non ha allegato circostanze per mutare i richiamati orientamenti e la ratio decidendi limitandosi a sostenere una generica irrilevanza degli stessi ai fini del rilascio dell'autorizzazione per motivi familiari”.*

### 3.5.3. Ricongiungimento familiare

- **Sez. 1, Sentenza n. 2168 del 30/11/2022, dep. 24/01/2023 - Rel. Valentino, Pres. Acierno, massimata**  
[cittadino straniero a cui è stata riconosciuta la protezione internazionale - art. 29 bis, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998 - interpretazione estensiva]

**In tema di ricongiungimento con i propri familiari del cittadino straniero che abbia ottenuto la protezione internazionale, le agevolazioni probatorie previste dall'art. 29 bis, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998 non vanno interpretate in senso restrittivo, come destinate alla sola dimostrazione del vincolo familiare, ma devono essere estese anche agli altri elementi che qualificano tale vincolo ai fini dell'ottenimento del visto d'ingresso. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva ritenuto sussistenti i presupposti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento del richiedente con un genitore, attribuendo valore anche ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul mantenimento in via esclusiva del genitore da parte del richiedente stesso, considerata come prova atipica liberamente valutabile dal giudice).**

### 3.5.4. Permesso di soggiorno per motivi familiari

- **Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 433 del 25/11/2022, dep. 10/01/2023 - Rel. Iofrida, Pres. Bisogni non massimata**  
[diniego di rilascio carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione Europea - pericolosità dello straniero]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte d'Appello, accogliendo il secondo motivo di ricorso, in quanto, ai fini della valutazione della pericolosità dello straniero, la corte territoriale non aveva preso in considerazione la condotta dello stesso. In particolare, la Corte ha ribadito che *“la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture»*. Peraltro, sia pure con riguardo (Ordinanza n. 30342 del 27/10/2021) a richiesta di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2007 agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5 (al quale è stato anche aggiunto il comma 5-bis), del d.lgs. n. 286 del 1998, questa Corte ha rilevato che *«la sussistenza di ragioni ostative al rilascio del nulla osta al ricongiungimento, per effetto della pericolosità sociale del richiedente, implica la formulazione di un giudizio in concreto, tale da indurre a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, sì da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 5, comma 5, cit., quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del permesso di soggiorno pregresso»*, cosicché *«al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, è onere dell'autorità amministrativa, prima, e di quella giurisdizionale, poi, esplicitare, in base ai richiamati parametri normativi ed agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione ovvero a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, le ragioni di tale pericolosità, rispetto alle quali il richiamo a precedenti penali del richiedente, se risalenti nel tempo, può avvenire solo come elemento di sostegno indiretto, quale indicatore della personalità dello stesso»*.

- Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 434 del 25/11/2022, dep. 10/01/2023 - Rel. Iofrida, Pres. Bisogni non massimata  
[cittadino marocchino - rigetto permesso soggiorno per motivi familiari - valutazione preminente della pericolosità sociale del ricorrente]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condividendo la valutazione di pericolosità concreta ed attuale del ricorrente effettuata dalla corte territoriale e, pertanto, la decisione di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari. In particolare, la Corte ha precisato che *“per effetto delle modifiche introdotte, con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) T.U. Imm., in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma, sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata ex ante in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nel novellato art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso), cosicché «è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, di esplicitare le ragioni della pericolosità sociale, alla luce dei parametri normativi sopra evidenziati»* (Cass. 8795/2011; Cass. n.17070 del 2018; Cass. n. 7842 del 2021). *Non ricorre neppure un vizio di omesso esame di fatto decisivo, ex art.360 n. 5 neppure c.p.c. 3”*.

- Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 227 del 25/11/2022, dep. 05/01/2023 - Rel. Iofrida, Pres. Bisogni non massimata

[cittadino peruviano - revoca permesso soggiorno per motivi familiari - prova effettiva e continuativa convivenza con il fratello in Italia]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha respinto il ricorso confermando la decisione di revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari del ricorrente, chiarendo che: *“L’accertamento della mancata dimostrazione della condizione prevista dagli artt. 19, comma 2, lett. c), T.U.I. e 28, comma 1, lett. b), d.P.R. 394/1999 per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, costituito dalla convivenza effettiva con la sorella, priva di decisività gli altri mezzi, in quanto, in assenza del presupposto fondante per l’accoglimento della domanda, risulta inutile valutare il corretto apprezzamento dell’esistenza di limitazioni per ragioni di pubblica sicurezza a un diritto di soggiorno comunque insussistente» (Ordinanza n. 10217 del 2022); c) «La relazione tra due fratelli, entrambi maggiorenni e non conviventi, non è riconducibile alla nozione di "vita familiare" rilevante a norma dell'art. 8 CEDU, difettando ogni elemento presuntivo dell'esistenza di un legame affettivo qualificato da un progetto di vita in comune, con la conseguenza che, affinché un fratello possa ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ad altro fratello o sorella, è necessario il requisito della convivenza effettiva, come previsto dal combinato disposto dell'art. 28 del d.P.R. n. 394 del 1999 e dell'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998» (Ordinanza n. 7427 del 18/03/2020)“.*

- Sez. 1, Sentenza n. 3279 del 30/11/2022, dep. 02/02/2023 - Rel. Parise, Pres. Acierno non massimata  
[cittadino marocchino - rinnovo permesso soggiorno per motivi familiari - requisiti - alloggio]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte d’Appello che aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari allo straniero, fratello di cittadino italiano, sulla base di parametri non previsti dalla normativa di riferimento. In particolare, la Corte ha precisato che *“nel valutare imprescindibili il possesso o la disponibilità “titolati” e formali di un alloggio da parte del richiedente o del parente di secondo grado convivente, [la Corte d’Appello] ha ritenuto che fosse necessario quel requisito ulteriore che non solo non è previsto dalle norme sopra citate del Testo Unico dell’Immigrazione e del suo regolamento di attuazione, ma neppure è desumibile per implicito dal combinato disposto delle norme sopra citate. Come condivisibilmente osservato dalla Procura Generale, la ratio delle norme è quella di introdurre un regime di favore per coloro che hanno uno stretto vincolo parentale con soggetti di nazionalità italiana, sul presupposto, implicito ma logicamente correlato alla suddetta ratio, che essi vogliano e possano supportare il congiunto, fornendogli l’aiuto materiale e morale necessario, anche ai fini di un eventuale futuro suo inserimento nel Paese di accoglienza, e ciò in virtù del loro legame affettivo. A fronte del tenore letterale, pur scarso e minimale, delle disposizioni sopra citate, non è consentita, pena la violazione di quella ratio, un’interpretazione estensiva sistematica o per analogia, ad esempio rispetto al diverso strumento del ricongiungimento familiare, che conduca al risultato di “aggiungere” connotazioni ulteriori non previste dal legislatore, oltretutto nella delicata materia che riguarda lo status delle persone e che, perciò, non tollera esegesi penalizzanti, quale è quella effettuata dalla Corte territoriale. In quest’ottica, l’indagine fattuale dovrà svolgersi, piuttosto, accertando, in concreto e secondo le peculiarità del singolo caso, l’effettività della convivenza nel senso precisato, ossia in ragione della stabile coabitazione accompagnata di 7 da una comunanza di vita, secondo l’ordinario atteggiarsi delle relazioni familiari”.*

La Corte ha quindi ribadito il principio secondo cui *“In tema di domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari del cittadino straniero convivente con parenti entro il secondo grado o con coniuge di nazionalità italiana ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 2 lett. c), d.lgs n. 286/1998 e 28, comma 1 lett. b), D.P.R. n. 394/1999, il giudice di merito è tenuto ad accertare solo l’effettività della convivenza, intesa quale stabile coabitazione accompagnata da una comunanza di vita, secondo l’ordinario atteggiarsi delle relazioni familiari, non essendo consentita un’esegesi che introduca connotazioni ulteriori non previste dal legislatore,*

come è quella della disponibilità “titolata” di un alloggio, in contrasto con la “ratio” del regime di favore dettato dalle citate norme”.

- Sez. 1, Ordinanza n. 6001 del 06/06/2022, dep. 28/02/2023 – Rel. Fidanzia, Pres. Valitutti, massimata  
[permesso di soggiorno per motivi familiari - requisito della convivenza - prova testimoniale - attendibilità]

In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità. (In applicazione di detto principio, la S.C., ha cassato la sentenza della corte territoriale che, in tema di revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari dello straniero, aveva ritenuto inattendibile la deposizione testimoniale della moglie italiana sulla circostanza della convivenza effettiva con il ricorrente, senza dare contezza di quegli ulteriori elementi destinati a corroborare la ritenuta non credibilità della teste).

### 3.6. Trattenimento

#### 3.6.1. Convalida del trattenimento

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 504 del 14/12/2022, dep. 11/01/2023 – Rel. Perrino, Pres. Di Marzio non massimata  
[convalida del trattenimento - controllo giurisdizionale - requisiti - motivazione apparente]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha accolto il ricorso avverso il provvedimento del giudice di pace che aveva convalidato il trattenimento dello straniero sulla base, tuttavia, di una motivazione apparente. In particolare, la Corte ha osservato che: *“il trattenimento dello straniero che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione è misura di privazione della libertà personale, che richiede la sussistenza delle condizioni giustificative previste dalla legge, secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata; - sicché, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., non soltanto l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale, ma anche il controllo giurisdizionale si deve estendere al vaglio di specificità dei motivi adottati a sostegno della richiesta, nonché della congruenza di essi rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass. n. 18748/2015; Cass. n. 6064/2019 e, tra le ultime, Cass. n. 18227/22); - d'altronde, si è visto, l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 prevede espressamente che il giudice provvede alla convalida «con decreto motivato»; - la delicatezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso, emerge anche dalla giurisprudenza unionale [...] - nel caso in esame, la convalida è stata decisa con provvedimento immotivato, posto che il giudice di pace ha affermato la sussistenza dei presupposti contemplati dall'art. 13 del d.lgs. n. 286/98, senza neanche specificare quali, in quanto è ricorso alla formula tautologica dell'inesistenza di «elementi tali da far ritenere l'illegittimità del provvedimento di espulsione», e senza prendere posizione sulle eccezioni, anche di incompetenza, proposte dallo straniero; - questa motivazione, benché graficamente esistente, non rende, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., sez. un., n. 8053/14; n. 22232/16; n. 13977/19)”.*

- Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 424 del 16/11/2022, dep. 10/01/2023 – Rel. Mercolino, Pres. Bisogni non massimata

[convalida del trattenimento - termini - domanda di protezione internazionale]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte si è pronunciata sulla disciplina dei termini di convalida del trattenimento dello straniero, attinto da un provvedimento di espulsione, in caso di successiva presentazione della domanda di protezione internazionale. A tal proposito, la Corte ha ritenuto che: *“l'art. 6, comma quinto, del d.lgs. n. 142 del 2015, nel disciplinare il trattenimento dello straniero attinto da un provvedimento di espulsione in caso di presentazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, prevede infatti, all'ultimo periodo, che «quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'art. 14, comma quinto, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda»; che, fatta eccezione per l'indicazione del giudice competente, individuato nel tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, anziché nel giudice di pace competente per territorio, la norma in esame non reca alcuna disposizione in ordine al procedimento di convalida, il quale resta soggetto alla disciplina dettata dall'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 (espressamente richiamata, per quanto compatibile, dal terzo periodo dell'art. 6, comma quinto, cit.), secondo cui il provvedimento è comunicato al giudice entro quarantotto ore dalla notifica, e dev'essere convalidato con decreto emesso nelle successive quarantotto ore; che sebbene, pertanto, la presentazione della domanda di protezione richieda l'emissione di un nuovo provvedimento di trattenimento, avente una durata non superiore a sessanta giorni e destinato a sovrapporsi a quello precedentemente adottato a seguito di un provvedimento di espulsione, il cui termine di efficacia rimane sospeso in attesa della decisione in ordine alla predetta domanda e riprende a decorrere in caso di rigetto della stessa, deve escludersi la possibilità di far decorrere il termine per la comunicazione al tribunale dalla data di presentazione della domanda; che in tal senso depone anche la considerazione che la presentazione della domanda di protezione non ha come conseguenza necessaria l'adozione del provvedimento di trattenimento, il quale anzi, ai sensi del comma primo dell'art. 6, non può essere emesso al solo fine di consentirne l'esame, ma è subordinato alla ricorrenza di determinati presupposti, la cui verifica da parte dell'Amministrazione, potendo anche richiedere tempi superiori al breve termine previsto per la comunicazione al tribunale, comporterebbe in questi casi l'inefficacia del provvedimento; [...] che la presentazione della domanda di protezione, pur comportando, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, l'autorizzazione a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della commissione territoriale competente, non impedisce l'adozione del provvedimento di trattenimento, consentita espressamente dall'art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 nelle ipotesi previste dai commi secondo, terzo e 3-bis, né la convalida dello stesso, nell'osservanza della procedura prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998; [...] che il ricorso va pertanto rigettato”*.

### 3.6.2. Proroga del trattenimento

- **Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2826 del 28/09/2022, dep. 31/01/2023 – Rel. Casadonte, Pres. Bisogni, massimata**  
[proroga del trattenimento - convalida - presupposti ex art. 14 comma 5 ter d.lgs. n. 286 del 1998 - illegittimità]

**In tema di espulsione del cittadino straniero, il giudice di pace, in sede di convalida dell'ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), è tenuto a controllare sia i presupposti del trattenimento che quelli dell'espulsione amministrativa: ne consegue che, ove sia stato adottato un**

**ordine di espulsione, ai sensi dell'art. 14 comma 5 ter del d.lgs. n. 286 del 1998, in assenza di prova in ordine ad un precedente trattenimento o all'esistenza di un nuovo provvedimento di espulsione, la convalida del nuovo trattenimento (fondata sull'inosservanza dell'ordine di allontanamento nel termine di sette giorni) è da ritenersi illegittima.**

- Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2061 del 15/12/2022, dep. 24/01/2023 – Rel. Casadonte, Pres. Scotti non massimata  
[proroga del trattenimento - richiesta del Questore - richiesta del funzionario sprovvisto di delega - illegittimità]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio il decreto di proroga del trattenimento emesso dal giudice di pace in assenza di una regolare richiesta di proroga da parte del Questore. A tal proposito, la S.C. ha ritenuto che: *“L’art. 14 comma 5, d.lgs. 286/1998 dispone che la richiesta di proroga del trattenimento per un termine di ulteriori trenta giorni diretta al giudice di pace debba provenire dal questore. 14.2. Nel caso di specie, a fronte dell’eccezione, il giudice di pace non ha fornito nessuna argomentazione sul punto, nonostante la mancanza di delega e la genericità della formula “d’ordine del Questore”. [...] 14.4. Nel caso di specie la proroga del trattenimento è stata richiesta da un funzionario di polizia - la cui identificazione non risulta neppure possibile alla luce della illeggibile sottoscrizione - sprovvisto di delega, e non dal questore; inoltre, la necessaria delega non risulta prodotta neppure in sede di udienza di convalida, a fronte dell’eccezione del difensore dello straniero formulata in memoria e ribadita in udienza. 14.5. Conseguentemente il decreto di proroga del trattenimento risulta emesso dal giudice di pace in assenza di regolare richiesta e, pertanto, esso va cassato senza rinvio, con conseguente cessazione del trattenimento”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 4961 del 18/01/2023, dep. 16/02/2023 – Rel. Casadonte, Pres. Bisogni, massimata  
[proroga del trattenimento - procedimento giurisdizionale di convalida - garanzie del contraddittorio - audizione dello straniero]

**In tema di procedimento per la proroga del trattenimento, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs n. 25 del 2008, le garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, trovano applicazione - a pena di nullità del provvedimento che ciò nonostante abbia autorizzato la proroga - senza che sia necessaria la richiesta del trattenuto di essere sentito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto non necessaria la partecipazione dell'interessato all'udienza, in forza del riferimento ad una dichiarazione prefettizia dello stato di quarantena dei moduli abitativi del CPR, causata "dall'emergenza Covid-19", erroneamente ritenendo che il trattenuto dovesse esplicitare le ragioni giustificative della sua partecipazione all'udienza, idonee a determinare un diverso esito del procedimento).**

- Sez. 1, Ordinanza n. 4858 del 18/01/2023, dep. 16/02/2023 – Rel. Casadonte, Pres. Bisogni non massimata  
[proroga del trattenimento - decreto di convalida - mancanza di motivazione - art. 13 Cost.]

Nella decisione in esame, la Corte ha accolto il ricorso, cassando il decreto di convalida della proroga del trattenimento emesso dal giudice di pace, in quanto il provvedimento non conteneva una motivazione adatta a verificare le ragioni dell’adesione del giudice alla richiesta di proroga. In particolare, la Suprema Corte ha osservato che: *“Questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di espulsione del cittadino straniero, il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l’ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) deve spiegare le valutazioni svolte al fine di verificarne l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all’art. 13 Cost. (cfr. Corte cost. 105/2001 e n.385/2001), e la motivazione “per relationem”, pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la*

condivisione da parte del decidente. 16. In tale prospettiva si è infatti osservato che il provvedimento del giudice di pace non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l'identificazione dello straniero, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 (così Cass. 610/2022). 17. Inoltre, sempre in tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), si è evidenziato che la modifica dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla l. n. 161 del 2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost., essendo necessario accertare l'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio (Cass. 25875/2021; id.1648/2022). 18. Ebbene, nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato "ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano unitamente al verbale d'udienza" non consente di verificare, come previsto dall'art. 13 Cost., le ragioni dell'adesione del giudice di pace alla richiesta di proroga, né soccorre il richiamo al verbale di udienza, dove nessuna indicazione sugli estremi dell'accordo fra Italia e Pakistan è fatta dalla p.a., finendo così per risultare effettivamente tautologica l'affermazione in esso contenuta".

#### **Conforme:**

- ⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 5215 del 18/01/2023, dep. 20/02/2023 – Rel. Casadonte, Pres. Bisogni
- ⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 5231 del 18/01/2023, dep. 20/02/2023 – Rel. Casadonte, Pres. Bisogni
  
- Sez. 1, Ordinanza n. 5200 del 18/01/2023, dep. 20/02/2023 – Rel. Casadonte, Pres. Bisogni non massimata  
[proroga del trattenimento - motivazione - convalida - consequenzialità e coerenza della proroga - art. 13 Cost.]

Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento di convalida della proroga del trattenimento emesso sulla base di motivazioni diverse rispetto alla ragione posta a fondamento della convalida del trattenimento (nella specie, l'impossibilità di reperire un vettore idoneo). La Suprema Corte ha accolto, sul punto, il ricorso osservando che: "è fondata la censura del ricorrente posto che il trattenimento costituisce una limitazione personale che può essere ricondotta nel perimetro della legittimità costituzionale solo a condizione che il controllo ex post rimesso al giudice di pace assicuri il rigoroso rispetto dei presupposti di fatto che autorizzano l'iniziativa dell'autorità di pubblica sicurezza. 18. Nel caso in esame, a fronte di un trattenimento inizialmente convalidato per reperire idoneo vettore, secondo una delle ipotesi specificamente previste dall'art. 14, comma 1, T.U. Imm., la proroga è stata dapprima richiesta per le altre ipotesi pure previste dall'art. 14 cit. e poi motivata diversamente in udienza e da ultimo concessa sulla scorta della ritenuta condivisibilità delle allegazioni. 19. Ciò non appare conforme ai principi costituzionali cui deve rispondere l'incisione della libertà personale, alla quale va pacificamente ricondotto il trattenimento dello straniero. 20. Il rispetto della legittimità costituzionale tracciata dall'art. 13 Cost. e costantemente confermata dalla Corte costituzionale (cfr. sentenze 105/2001 e n.385/2001) attraverso il principio di tassatività dei casi e dei modi di restrizione della libertà personale (art. 13, comma 2, Cost.) e dell'obbligo di corrispondente motivazione dell'atto giudiziario di convalida, ove la restrizione sia adottata provvisoriamente dall'autorità di pubblica sicurezza (art. 13, comma 3, Cost.), non ammette una proroga del trattenimento richiesta via via su diverse ipotesi contemplata dall'art. 14 T.U. Imm. senza alcuna possibilità di verifica dell'esito rispetto a quanto specificamente prospettato dall'amministrazione in sede di iniziale adozione del medesimo trattenimento, finendo altrimenti per vanificare le garanzie stesse e trasformare il trattenimento in una misura estranea ai limiti che la Corte costituzionale ha individuato per considerare costituzionalmente legittima "la mortificazione della dignità dell'uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all'altrui

*potere “ (così si esprime la Corte costituzionale nella sentenza n. 105/2001). 21. Pertanto va affermato, in via di principio, che se il trattenimento è chiesto e convalidato per reperire il vettore idoneo, la proroga di quel trattenimento deve essere consequenziale e coerente al primo provvedimento di convalida adottato per giustificare il trattenimento e dare conto dell’attività svolta per giustificare la richiesta di proroga. 22. La mancanza nel decreto impugnato di alcuna effettiva verifica in tal senso comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto di proroga”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 5227 del 18/01/2023, dep. 20/02/2023 – Rel. Casadonte, Pres. Bisogni non massimata  
[seconda proroga del trattenimento - motivazione della richiesta - sussistenza di elementi concreti - art. 13 Cost. - accertamento giudiziale]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha affermato che il giudice di pace, in caso di richiesta di una seconda proroga del trattenimento, deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 14, comma 5, T.U. Imm., più stringenti rispetto a quelli richiesti per la convalida del trattenimento e per la prima richiesta di proroga. In particolare, la S.C. ha osservato che: *“L’articolo 14, comma 5, T.U. Imm. nel disciplinare gli effetti della convalida del trattenimento e nel disciplinare la prima proroga di trenta giorni dispone al quarto periodo che “Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio”. 17. Emerge chiaramente da detto tenore letterale che la seconda proroga del trattenimento può essere fondatamente richiesta, diversamente dalle ipotesi che giustificano il provvedimento di trattenimento e la richiesta della prima proroga del medesimo, soltanto in ragione di allegati elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione ovvero dell’attività resa necessaria al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. 18. La Corte ha già chiarito che a seguito della modifica dell’art. 14 comma 5, T.U. Imm. ad opera della predetta L. n. 161/2014, ai fini della concessione della seconda proroga e di quelle successive, è stata introdotta una disciplina più rigorosa ai fini di una più stretta osservanza dell’art. 13 Cost (in tema di limiti alla privazione della libertà personale), essendo ora necessario accertare la sussistenza di “elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione” dello straniero, ovvero verificare che il mantenimento del trattenimento “sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio” (vedi anche Cass. n. 6066/2019; id.31535/2021). 19. Nel caso di specie, il giudice di pace, nel concedere la seconda proroga del trattenimento, non ha avuto cura di accertare la sussistenza di tale requisito richiesto dall’art. 14 comma 5 d.lgs n. 286/1998, limitandosi a dare atto (nel far proprie le deduzioni della P.A.) del rifiuto del trattenuto a sottoporsi a tampone, senza nulla osservare rispetto all’obiezione della difesa circa l’insussistenza dei presupposti normativi previsti, come sopra indicato, per la seconda proroga”.*

### 3.6.3. Trattenimento e quarantena precauzionale

- Sez. 1, Ordinanza n. 3491 del 18/01/2023, dep. 06/02/2023 – Rel. Terrusi, Pres. Bisogni non massimata  
[quarantena precauzionale - periodo di isolamento - esclusione dal computo dei termini previsti per il trattenimento]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha ribadito quanto affermato in precedenti decisioni in tema di quarantena precauzionale disposta nei confronti dello straniero giunto sul territorio nazionale privo di un titolo di soggiorno. In particolare, ha osservato che: *“questa Corte ha chiarito che l’art. 1, lett. d), del d.l. n. 19 del 2020 - che ha imposto l’adozione per tutti i cittadini provenienti da aree ubicate al di fuori del territorio nazionale di una quarantena precauzionale - non ha introdotto una misura limitativa della libertà personale; essa ha ridotto esclusivamente la libertà di circolazione sul territorio dello stato, libertà, che, a norma dell’art.*

*16 cost., può essere limitata per motivi di sanità o di sicurezza, come affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 2022; ne consegue che nel caso in cui la quarantena precauzionale sia stata disposta per un cittadino extracomunitario privo del titolo di soggiorno che sia sbarcato sulle coste italiane e trasferito in condizioni di isolamento per quattordici giorni, il periodo di isolamento non può essere computato quale periodo di trattenimento ai sensi degli artt. 13 e 14 del d. lgs. n. 286 del 1998 (cfr. Cass. Sez. 1 n. 21612-22); a tale insegnamento va data continuità”.*

**Conforme:**

⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 3421 del 18/01/2023, dep. 06/02/2023 – Rel. Terrusi, Pres. Bisogni